

L. 27 gennaio 1968, n. 35.

Norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi. ^{(I) (II)}

(pubbl. in *Gazz. Uff.* n. 37 del 12 febbraio 1968).

1. L'olio ottenuto dalla estrazione a mezzo solvente o dalla pressione meccanica di semi oleosi e successivamente sottoposto, per essere reso commestibile, a processo industriale di rettificazione, altrimenti detto «di raffinazione», dev'essere denominato «olio di semi».

Alla suddetta denominazione dovrà aggiungersi l'indicazione della specie del seme oleoso sempreché l'olio di semi sia stato prodotto da una sola specie, mentre qualora l'olio di semi sia costituito da miscele di oli prodotti da diverse specie di semi oleosi, esso dovrà essere denominato «olio di semi vari».

2. ^(III)

Il marchio, anche se di fantasia, non deve comunque indurre in inganno il consumatore.

3. Gli oli di semi, destinati al consumo alimentare, devono essere esenti da coloranti aggiunti. La decolorazione degli oli di semi dai pigmenti eventualmente presenti deve essere tale che gli assorbimenti spettrofotometrici a 420 e 453 millimicron, corrispondenti rispettivamente ai massimi di assorbimento della clorofilla e del betacarotene, non superino i valori di 0,20 e di 0,10 misurati sull'olio diluito con eguale volume di esano in vaschette da centimetri 1, con riferimento all'esano normale.

4. Negli annunci propagandistici effettuati a mezzo della stampa od in qualsiasi altro modo, è fatto obbligo di far precedere la denominazione di cui all'art. 1 all'indicazione del prodotto che si reclamizza, anche se in altra parte dell'annuncio pubblicitario il prodotto viene chiaramente indicato con la sua propria denominazione di «olio di semi».

5. Le oleine, le morchie e gli altri sottoprodotti della raffinazione degli oli di oliva, degli oli estratti dalle sanse d'oliva e degli oli di semi, ottenuti nelle raffinerie nazionali o importati dall'estero, devono essere denaturati nello stabilimento di produzione o in apposito stabilimento di denaturazione, previamente autorizzato dal

^I Le violazioni previste come reato dalla presente legge, ai sensi dell'art. 1 del D.Leg.vo 30 dicembre 1999, n. 507, sono trasformate in illeciti amministrativi, soggetti alle sanzioni stabilite dagli artt. 2 e 3 del Decreto stesso.

^{II} Ai sensi dell'art. 51 del D.Leg.vo 24 giugno 1998, n. 213 a decorrere dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato. Se l'operazione di conversione prevista dal comma 2 produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali.

^{III} Comma abrogato dall'art.26, comma 2 lett. b) D.L. 27 gennaio 1992, n.109.

Ministero delle finanze, e devono circolare con apposita bolletta di accompagnamento.^(IV)

Le sostanze denaturanti devono essere fornite dalle ditte interessate e riconosciute idonee da parte del Laboratorio chimico centrale delle dogane e I. I., sentito il Ministero della sanità per quanto attiene agli aspetti farmacotossicologici.

6. Chiunque produca glicerina è tenuto a presentare denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio e a tenere un registro di carico e scarico vidimato dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione sul quale deve registrare le quantità giornalmente prodotte e quelle vendute e uscite dalla fabbrica, nonché il nome e l'indirizzo dei rispettivi destinatari.
7. 1. Gli olii di oliva commestibili e gli olii di semi commestibili, destinati al consumatore devono essere posti in vendita esclusivamente preconfezionati in recipienti ermeticamente chiusi.
2. La disposizione di cui al comma 1 non^(V) si applica quando venga trasferito olio di oliva dal frantoio al deposito del produttore e dal deposito di questi a quello del primo destinatario.
3. Gli olii di oliva commestibili e gli olii di semi commestibili, fino a 10 litri, devono essere confezionati esclusivamente nelle quantità nominali unitarie seguenti espresse in litri: 0,10, 0,25, 0,50, 0,75, 1,00, 2,00, 3,00, 5,00, . . .^(VI)

8-9. (*omissis*)^(VII)

10. È fatto divieto di detenere negli stabilimenti sostanze chimiche che non siano di impiego usuale nella raffinazione degli oli di oliva e di semi e che non siano autorizzate dal Ministero della sanità.
11. Chiunque viola le disposizioni di cui agli Artt. 1, 2, 3, 7, 8 e 9 della presente legge è punito con la multa di lire 600.000 per ogni quintale o frazione di quintale di olio di semi o di olio di oliva e con la reclusione fino ad un anno.
Nei casi di particolare gravità, le pene sono raddoppiate.
Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 4 è punito con l'ammenda fino a lire sei milioni.
Chiunque trasporta o fa trasportare le oleine, le morchie e gli altri sottoprodotti della raffinazione degli oli di oliva, degli oli estratti dalle sanse di oliva e degli oli di semi non denaturati o comunque viola le disposizioni di cui all'art. 5 è punito con la multa da lire 3 milioni a lire 6 milioni.
Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 6 è punito con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 15.000.000.
Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la merce è confiscata ai sensi dell'art. 240 del Codice penale e si applica l'art. 518 dello stesso Codice.
12. Le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 3, 7, 8 e 9 entrano in vigore un anno dopo la data di pubblicazione della presente legge.

^{IV} L'obbligo della denaturazione dei sottoprodotti della raffinazione degli olii di semi è stato soppresso dall'art.62 L. 29 dicembre 1990, n.428 (legge comunitaria per il 1990).

^V Così rettificato con errata-corrige pubbl. in Gazz. Uff. n.49 del 28 febbraio 1992.

^{VI} Articolo così sostituito dall'art.26 D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.109

^{VII} Articoli abrogati dall'art.26, comma 2 lett. b) D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.109.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.